

Sent. n. 44/2025 pubbl. il 12/03/2025
Rep. n. 44/2025 del 12/03/2025

RG 17/2025 L.C.
BARBIERO EMANUELA

RG 18/2025 L.C.
ETERNITY S.A.S. DI BARBIERO
EMANUELA & C. IN LIQUIDAZIONE

PROC. UNIT. 103-2/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 12/03/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	presidente
dr. Lucio Munaro	giudice relatore
dr. Clarice Di Tullio	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 103-2/2024 r.g.
promossa da

Eternity s.a.s. di Barbiero Emanuela & C. in liquidazione

Barbiero Emanuela

- ricorrenti -

con l'avv. Andrea Righi



- interventori -

con l'avv. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La *Eternity s.a.s. di Barbiero Emanuela & C. in liquidazione* ed Emanuela

Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6a31bfaceb8a38e832dee1a453d1a30e
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71e6ef4956fb3f75
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f65dafde657



Barbiero (socia accomandataria), quali debitori ex art. 2.1, lett. c, cci, hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

La stessa domanda è stata avanzata successivamente dalle ex dipendenti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] quali creditrici a titolo retributivo e di trattamento di fine rapporto.

1.1. Le domande sono fondate.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché la sede legale risultante dal registro delle imprese si trova a Zero Branco (Tv).

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che la società ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 360.794,07;
- non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
- non è proprietaria di immobili.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio



impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di:
 - *Eternity s.a.s. di Barbiero Emanuela & C. in liquidazione*;
 - Emanuela Barbiero;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto quale liquidatore;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- dispone la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese.

Treviso, 11.3.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

